

Decreto federale concernente la rinuncia all'introduzione dell'iniziativa popolare generica

del 19 dicembre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 21 febbraio 2008¹;

visto il parere del Consiglio federale del 16 aprile 2008²,

decreta:

I

La Costituzione federale³ è modificata come segue:

Art. 139 Iniziativa popolare per la revisione parziale
 della Costituzione federale

¹ 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.

² L'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione può essere formulata come proposta generica o progetto elaborato.

³ Se l'iniziativa viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.

⁴ Se condivide un'iniziativa presentata in forma di proposta generica, l'Assemblea federale elabora la revisione parziale nel senso dell'iniziativa e la sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni. Se respinge l'iniziativa, la sottopone al Popolo; il Popolo decide se darle seguito. Se il Popolo approva l'iniziativa, l'Assemblea federale elabora il progetto proposto nell'iniziativa.

⁵ L'iniziativa presentata in forma di progetto elaborato è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. L'Assemblea federale ne raccomanda l'accettazione o il rifiuto. Può contrapporre un controprogetto.

Art. 139a⁴

Abrogato

¹ FF **2008** 2421

² FF **2008** 2437

³ RS **101**

⁴ Nella versione del decreto federale del 4 ottobre 2002 concernente la revisione dei diritti popolari (RU **2003** 1949).

Art. 139b cpv. 1⁵

¹ Gli aventi diritto di voto si pronunciano nel contempo sull'iniziativa e sul controprogetto.

Art. 140 cpv. 2 lett. a^{bis} e b⁶

² Sottostanno al voto del Popolo:

a^{bis}. *abrogata*

- b. le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate in forma di proposta generica e respinte dall'Assemblea federale;

Art. 156 cpv. 3 lett. b e c⁷

³ La legge prevede deroghe al fine di garantire che, in caso di disaccordo fra le due Camere, sia presa una decisione concernente:

- b. la concretizzazione di un'iniziativa popolare presentata in forma di proposta generica e accettata dal Popolo;
- c. la concretizzazione di un decreto federale che dispone la revisione totale della Costituzione ed è stato accettato dal Popolo;

Art. 189 cpv. 1^{bis}⁸

Abrogato

II

I decreti federali qui appresso sono modificati come segue:

1. Decreto federale del 4 ottobre 2002⁹ concernente la revisione dei diritti popolari

Cifra II cpv. 2, secondo periodo

Abrogato

⁵ Nella versione del decreto federale del 4 ottobre 2002 concernente la revisione dei diritti popolari (RU **2003** 1949).

⁶ Nella versione del decreto federale del 4 ottobre 2002 concernente la revisione dei diritti popolari (RU **2003** 1949).

⁷ Nella versione del decreto federale del 4 ottobre 2002 concernente la revisione dei diritti popolari (RU **2003** 1949).

⁸ Nella versione del decreto federale del 4 ottobre 2002 concernente la revisione dei diritti popolari (RU **2003** 1949).

⁹ RU **2003** 1949

2. Decreto federale del 19 giugno 2003¹⁰ concernente l'entrata in vigore delle disposizioni direttamente applicabili della revisione dei diritti popolari del 4 ottobre 2002

Cifra II

Abrogata

III

Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2008

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2008

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi

Il presidente: Alain Berset

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il segretario: Philippe Schwab

¹⁰ RU 2003 1953

